



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 21
del 28 SETTEMBRE 2022

COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ESERCIZIO DELL'OPZIONE DELLA NON TENUTA DELLA CONTABILITA'
ECONOMICO-PATRIMONIALE E DELL'OPZIONE DI NON PREDISPORRE
IL BILANCIO CONSOLIDATO PREVISTI DAL D.Lgs. n. 118/2011**

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di settembre alle ore 17:30 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta straordinaria di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	x	
2	Domenico ALLOISIO	x	
3	Paolo CERIA	x	
4	Beatrice Diletta MERLANO	x	
5	Enrico COLONNA	x	
6	Luigi BOTTARO		x
7	Giulia LAGORIO		
8	Renato BELLINGERI	x	
9	Anna Maria BERGO	x	
10	Manuela MASSONE		x
11	Bruno Mario FIORETTI		x
TOTALI		8	3

Assiste all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. ALESSANDRO BUSSETI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto, con decorrenza 10 gennaio 2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- sono allegati al citato decreto legislativo n. 118/2011 i richiamati i principi contabili 4/1, 4/2, 4/3, e 4/4;
- ai sensi dell'articolo 2, comma I, del decreto in parola *"Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale"*;
- l'art. I comma 839, della legge di bilancio per l'esercizio 2019 (L. 145/2018) ha modificato l'articolo 233 bis del TUEL dando la possibilità, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato;
- l'articolo 15 quater del decreto-legge 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificando l'art. 232 del TUEL, concedendo agli Enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la possibilità di posticipare la tenuta della contabilità economico patrimoniale all'esercizio 2020;
- il comma 2 ter dell'art. 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 ha sancito definitivamente la facoltatività della contabilità economico patrimoniale (CEP) per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. La norma permette, da un lato, di superare talune interpretazioni che avrebbero inteso limitare la facoltatività della CEP per il 2019 ai soli Comuni di piccole dimensioni che non l'avessero prodotta anche per il 2018; dall'altro, di procedere — a regime — all'assemplificazione della contabilità dei piccoli comuni italiani;

Dato atto che il Comune di Cassano Spinola ha una popolazione, al 31 dicembre 2021, inferiore a 5.000 abitanti;

Ritenuto opportuno esercitare l'opzione, a decorrere dal presente esercizio in corso, di non redigere il bilancio consolidato in applicazione dell'articolo 233-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 831 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerato inoltre efficace, al fine di cogliere l'opportunità delle semplificazioni introdotte dalla legislazione nazionale in materia di contabilità economico-patrimoniale per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa sopra richiamata, e, pertanto, di non tenere dal 2022 e quindi già dal rendiconto 2021 tale contabilità, così come già approvato nella seduta del Consiglio comunale tenutosi in data 11 maggio 2022, in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2021;

Considerato che, comunque, gli enti che si avvalgono della dispensa dalla contabilità economico-patrimoniale dovranno allegare, già dal rendiconto di riferimento, uno schema semplificato della situazione patrimoniale al 31 dicembre, schema che è stato approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente le modalità semplificate di redazione della Situazione Patrimoniale al 31 Dicembre 2019 degli Enti che rinviando la Contabilità Economico-Patrimoniale con riferimento all'Esercizio 2019, ai sensi dell'art. 232, comma 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la Faq num. 36 di Arconet precisa che:

"I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che nel 2019, in attuazione dell'art. 232, comma 2, del Digs. n. 267 del 2000, non hanno tenuto la contabilità economico patrimoniale non devono trasmettere alla BDAP i seguenti allegati e documenti contabili relativi al rendiconto 2019:

- a. il conto economico,*
- b. l'allegato h) concernente i costi per missione,*
- c. i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato."*

Ritenuto di avvalersi dell'opzione di non redigere il bilancio consolidato, così come previsto dall'art. 1 comma 839, della legge di bilancio per l'esercizio 2019 (L. 145/2018) ha modificato l'articolo 233 bis del TUEL;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Richiamato l'articolo 42, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Udita l'illustrazione del Segretario Comunale sul contenuto della contabilità economico patrimoniale e della sua correlazione con la contabilità finanziaria degli enti locali ed il bilancio consolidato degli stessi, relaziona sulla deroga agli adempimenti oggetto della deliberazione, operata dal Decreto 124/2019 per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

Con votazione legalmente espressa in forma palese che restituisce il seguente risultato:

• Presenti	n° 8
• Votanti	n° 8
• Astenuti	n° 0
• Favorevoli	n° 8
• Contrari	n° 0

DELIBERA

1. di non tenere, per i motivi in premessa specificati, la contabilità economico - patrimoniale a partire dall'anno 2022 e quindi dal rendiconto 2021, avvalendosi della facoltà introdotta dal comma 2 ter dell'art. 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157;
2. di dare atto che dovrà, comunque, essere tenuto aggiornato l'inventario dei beni mobili e immobili;
3. di dare atto che al rendiconto dovrà essere redatto il prospetto previsto dal Decreto dell'11/11/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri concernente le modalità semplificate di redazione della Situazione Patrimoniale al 31 dicembre degli Enti che rinviando la Contabilità Economico-Patrimoniale con riferimento all'Esercizio di cui trattasi, ai sensi dell'art. 232, comma 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
4. di confermare che il Comune di Cassano Spinola non redigerà più il bilancio consolidato avvalendosi dell'opzione dell'articolo 233-bis, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 831 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Con votazione legalmente espressa in forma palese che restituisce il seguente risultato:

• Presenti	n° 8
• Votanti	n° 8
• Astenuti	n° 0
• Favorevoli	n° 8

di dichiarare **immediatamente eseguibile** la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Alessandro Busseti

Il Consigliere Anziano
f.to Domenico Alloisio

Il Segretario Comunale
F.to Daniela Rotondaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì 10/10/2022

Il Segretario Comunale
F.to Daniela Rotondaro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 10/10/2022 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 10/10/2022

Il Segretario Comunale
F.to Daniela Rotondaro
